

REARISORSE
AMBIENTALIGRUPPO
RETIAMBIENTE **DETERMINA ACCOGLIMENTO ISTANZA**

VISTO il Contratto Specifico Applicativo di cui al CIG Derivato 9711838E3D, inviato con Prot. nr. 1380/2023 del 15/03/2023 a Farid Industrie SpA, nell'ambito dell'Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura e consegna di autocarri attrezzati con compattatore posteriore del tipo a cassone monoscocca, con sistema di compattazione monopala, di volumetria pari a 10 mc circa, atte alla raccolta di rifiuti solidi urbani e assimilati, dotate di dispositivo alza volta contenitori e montate su telaio 12 tonnellate ptt, nel numero di non oltre 58, di cui: 18 in regime di APPALTO e fino a n. 40 in regime di ACCORDO QUADRO della durata di 36 mesi - CIG: 8469469AE9, per l'esecuzione in regime di Accordo Quadro, con riferimento a n.2 veicoli attrezzati per una spesa unitaria pari a 103.402,00 €/cad., una spesa complessiva pari a 206.804,00 € ed un termine per la consegna pari a 130 giorni;

VISTA l'istanza da parte di Farid Industrie SpA acquisita al Prot. nr. 1429/2023 del 17/03/2023 relativa alla richiesta di revisione dell'importo per i n.2 veicoli di cui al Contratto Specifico di che trattasi pari a 23.598,00 €/cad. a causa dell'incremento dei costi dei telai Iveco e dei costi di produzione;

VISTA la comunicazione da parte di Farid Industrie SpA acquisita al Prot. nr. 1447/2023 del 20/03/2023 con la quale indicava la necessità di ricevere riscontro all'istanza, e poter conseguentemente approntare l'ordine, entro Marzo 2023 per garantire la consegna dei mezzi entro il mese di Dicembre 2023;

RICHIAMATE le osservazioni di principio in ordine alla immodificabilità dei corrispettivi di cui al Contratto di Accordo Quadro stipulato tra le Parti in data 03/05/2021, non può non osservarsi nel merito della formulata richiesta che i prezzi sia delle materie prime che dei prodotti finiti stanno registrando un aumento incontrollato;

CONSIDERATA tale circostanza imprevista ed imprevedibile, verificatasi successivamente alla richiesta di offerta trasmessa da REA ed alla formulazione dell'Offerta da parte della Farid Industrie SpA che, nel giudizio di pre-valutazione sulle possibili fluttuazioni del sistema economico, ha valutato il contesto, economico, sociale, ecc., non potendo prevedere tale andamento dei prezzi;

VISTO l'art. 30, comma 8, del D.Lgs n. 50/2016 e visto altresì l'art. 1664, comma 1, del Codice Civile, al fine di ricondurre il sinallagma contrattuale ad equità;

LETTI gli artt. 106 D.Lgs. 50/2016 che consente la variazione di contratti in corso di esecuzione in ragione di sopravvenienze impreviste e imprevedibili, e 81 del D.L. 18/2020 che limita la responsabilità del debitore ove conseguenza dell'applicazione di misure anti-contagio, 1467 c.c. che disciplina la fattispecie della sopravvenuta eccessiva onerosità consentendo eque modifiche utili alla conservazione dei contratti in essere;

VALUTATA la documentazione fornita a comprova della predetta istanza presentata dall'Appaltatore;

ACQUISITE le risultanze dell'accertamento condotto dal RUP in contraddittorio con l'Appaltatore;

VALUTATI gli interessi pubblici e privati a vario titolo coinvolti e considerato l'ingiusto pregiudizio che subirebbe l'interesse pubblico ove il contratto non fosse conservato, ma anche ove la variazione del prezzo fosse consentita in misura superiore a quella legittima;

RITENUTO che l'istanza meriti accoglimento limitatamente ai costi conseguenti all'acquisizione dei telai e ai costi della produzione come emerso nella Relazione del RUP del 29/03/2023 acquisita al PROT.N.1753/23/U del 03/04/2023 ed indicati nell'istanza acquisita al Prot.nr. 1429/2023 del 17/03/2023;

PRESO ATTO che, come indicato nella Relazione del RUP di cui sopra, in relazione al fabbisogno di REA SpA è possibile accordare il termine per la consegna non oltre il 31/12/2023 anziché in luogo di quanto contrattualmente previsto;

DETERMINA

l'accoglimento dell'istanza Prot.nr. 1429/2023 del 17/03/2023 pervenuta nella stessa data, limitatamente all'incremento dei costi sulla stessa indicati e secondo le modalità di cui alla richiamata Relazione del RUP del 29/03/2023 acquisita al PROT.N.1753/23/U del 03/04/2023, per il periodo intercorrente dalla data di approvazione del presente atto e con riferimento soltanto al Contratto Specifico Applicativo di cui al CIG Derivato 9711838E3D.

L'accoglimento della comunicazione acquisita al Prot. nr. 1447/2023 del 20/03/2023 pervenuta nella stessa data, per quanto concerne la modifica del termine di consegna al 31/12/2023 con riferimento soltanto al Contratto Specifico Applicativo di cui al CIG Derivato 9711838E3D, inviato a Farid Industrie SpA con Prot. nr. 1380/2023 del 15/03/2023.

Rosignano Solvay, lì 03 aprile 2023

L'Amministratore Unico
Avv. Marco Giunti